

Riferimenti bibliografici

Stato moderno, statalismo, economia di mercato

FRANCO DEBENEDETTI, *Scegliere i vincitori, salvare i perdenti. L'insana idea della politica industriale*, Venezia, Marsilio, 2016, pp. 336.

Non c'è bisogno di condividere tutto l'impianto morale di questo libro o la filosofia economica liberista che lo sostiene – Debenedetti è non a caso Presidente dell'Istituto Bruno Leoni – per apprezzarne la bontà e, soprattutto, l'utilità ai fini di una riflessione più approfondita sulle vicende italiane, politiche ed economiche, specialmente a partire dal dopoguerra fino ad oggi.

Per troppo tempo le posizioni ideali cui Debenedetti si richiama sono state non solo e non tanto minoritarie, ma, di fatto, semplicemente considerate quelle perdenti rispetto al progressivo e fulgido andamento della storia, dominata dalle certezze di un pensiero che, legato con le masse, avrebbe aperto i cancelli di un progresso senza fine.

Le cose non stavano così e infatti, come tutti sappiamo, ben presto, diciamo a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, il corso delle cose si è rovesciato. Come s'era prima tutti in un modo o nell'altro marxisti o, per le meno, (finti) lettori del *Capitale*, così, d'improvviso, ci trovammo ad essere tutti liberali e fautori del libero mercato. Il problema era che questa svolta non era veramente fondata su convinzioni radicate e progetti coerenti, né tanto meno audaci. La 'liberalizzazione' fu portata avanti svergliatamente e forse solo nella misura in cui si era costretti dalle necessità, se non dalla moda.

Certo, un piano di liberalizzazioni è una contraddizione, perché il 'piano' dovrebbe essere l'esatto contrario della visione liberale delle cose in economia, senonché proprio questa contraddizione apre ad una riflessione più profonda sul senso di questo libro ed anche sulle aporie dalle quali non può nemmeno esso districarsi. Il nemico di Debenedetti è la "politica industriale", che egli definisce un'idea «insana». Non v'è dubbio che chi conosce la storia della politica industriale in Italia (e chi non la conoscesse potrebbe imparare a conoscerla leggendo questo libro) sa quante bizzarre e folli conseguenze ha avuto l'idea di uno Stato costruttore di automobili, semmai bersaglio facile del "sabotaggio" di chi giocava (sulla pelle degli altri) a scardinare il "dominio". Chi recensisce è un costituzionalista e dottrinario dello Stato, che dello Stato ha un'idea opposta, pensata più per la *severitas*, *auctoritas* e *gravitas* del *dominium* di Augusto che per i bilanci (in perdita) di uno Stato che si vuole imprenditore (quasi sempre fallito). Ma lo Stato ha tuttavia un ruolo centrale da svolgere anche quando si ribella alla politica industriale e ciò lo rende – una volta che se

ne sia capita l'essenza – indispensabile anche per chi preconizza un'economia libera. Del resto, lo stesso Debenedetti scrive che «era, a ben vedere, inevitabile che, come era stata la politica industriale a eliminare il mercato, così dovesse essere un atto di politica industriale a ricrearlo: ci vuole costruttivismo per ripudiare il costruttivismo» (126).

Ecco un'affermazione tanto centrale quanto delicata nel discorso complessivo di Debenedetti, perché rinvia ad una visione dello Stato che, come che sia, non è riducibile ad uno Stato neutro. Se anche per (ri)attivare il mercato occorre lo Stato, allora è necessario avere una visione globale della società, dei suoi vari e diversi aspetti e delle sue necessarie fenomenologie istituzionali. La filosofia di Michael Oakeshott, che Debenedetti conosce, meriterebbe di essere più attentamente studiata per capire la complessità del nesso tra *rule of law* (anche se, certo, non è proprio lo 'Stato di diritto') e mercato; non è un caso che Oakeshott si dichiarasse seguace di Hegel, il quale un'idea di Stato, e di Stato forte, l'aveva.

Il problema è forse esattamente questo: l'insana politica industriale che ha portato l'Italia a criticità pesanti, dal debito pubblico ingestibile a disuguaglianze crescenti, è stata anche la conseguenza di uno Stato debole, permeabile ad interessi privati. Del resto che sia stata questa la politica industriale lo dimostra proprio tutto il libro qui recensito, che si legge come un romanzo alla ricerca dell'assassino, che probabilmente non è solo la 'politica industriale', ma la politica *tout-court*, ovvero una politica debole, incerta, quando non corrotta, poco convinta di se stessa, che a un certo punto si sfascia per i peggiori compromessi. Paradossalmente, se «in Italia l'intervento pubblico è diventato un'ideologia, ha occupato il centro della vita economica del paese per oltre mezzo secolo» (43), ciò è stata anche la conseguenza di una classe politica senza fiducia in se stessa in quanto classe politica. E non penso, qui, solo alle forze di centro, ma anche a quelle di sinistra; emblematica una citazione che l'Autore fa di Vittorio Foa: «Nel 1945 la cultura economica e politica delle sinistre non era adeguata alla cospicua forza politica acquisita [...] Si rifiutava [...] la pianificazione totale [...] ma non si trovava altra soluzione che una ricaduta totale nel liberismo, nel "lasciar fare"» (47). La stessa cosa sarebbe accaduta negli anni Novanta, con una sinistra incapace di avere la forza delle proprie idee e aperta ai più larghi compromessi.

Certo, già negli anni Cinquanta Sturzo metteva in guardia contro «la cieca fede nello statalismo» (59) e, in effetti, si trattava appunto di questioni psicologiche, di fede appunto, perché col tempo si è aggravata la tendenza, propria degli italiani (o almeno di gran parte degli italiani) ad attendersi la soluzione dei propri problemi da altri, in nome di una concezione che comincia a porre al centro il "diritto" rispetto al dovere.

Si prenda l'art. 41 Cost., sul quale Debenedetti scrive pagine di fuoco: l'utilità sociale della libera iniziativa poteva e doveva essere intesa come fine, è stata invece interpretata come un limite, proprio al fine di rendere possibili patti e contratti tra il pubblico e il privato. E qui Debenedet-

ti fa bene a sottolineare anche il ruolo della magistratura: «I giudici sono giudici dei diritti, ma i diritti economici sono sempre stati, nel loro modo di pensare, un gradino sotto rispetto agli altri» (183). Ma allora la politica industriale, che è certo insana, lo è forse specialmente perché insani sono le finalità, gli scopi, reconditi o meno che siano, delle classi politiche (e dei ceti intellettuali più in generale) che si sono adeguate a quella politica per fini appunto non pubblici, ma privati. Lo Stato salvatore precede lo Stato imprenditore (67), ma lo Stato si fa “salvatore” perché nella crisi né il privato né il pubblico sono responsabili abbastanza verso la missione di ciascuno: il pubblico contratta col privato, il privato col pubblico per essere “salvato”. Il principio della responsabilità crolla: sia quella politica sia quella individuale, esito appunto di una rivoluzione psicologica che Debenedetti bolla come alle origini della catastrofe: «Il rapporto con il potere politico percorre tutta la storia della nostra industria, con episodi di prepotenze e di favori, in cui si sono alternati i sensi del dare e dell’aver, sempre però restando chiaro chi *superior stabat*» (97).

Non mancano, come accennato, pagine dedicate al ruolo della magistratura, che nella ‘politica industriale’ è diventata l’ufficiale di complemento dell’esercito dello statalismo: «La giurisprudenza fornisce alla politica industriale dei governi la buona coscienza e all’opinione pubblica una sorta di entusiasmo morale che induce a chiedere di appoggiare interventi pubblici i quali, sostituendosi all’iniziativa privata, proteggano la società dai suoi sviluppi» (184-5). Anche, certo, l’eccessiva presenza dei giudici nelle vicende nazionali sembra portare acqua al mulino della critica allo statalismo, che è certamente l’“assassino” quale appare alla fine del “romanzo”. Ma la domanda che mi sento poi di porre a Franco Debenedetti è questa: può lo statalismo – conseguenza della confusione tra politica e morale in nome di una teleologia “costruttivista” – trascinare nel baratro anche lo Stato in quanto tale? E qui ritornerei a Oakeshott, maestro di Ken Minogue: come mai il filosofo inglese si dichiarava hegeliano? Non è che forse occorre che i liberali, anche quelli più favorevoli al libero mercato, comincino a fare una riflessione su “senso dello Stato” e “senso della società civile”, che sono le due grandi mancanze della cultura italiana e dello “spirito” proprio della nazione italiana?

Debenedetti chiude con una pagina dove si accenna alla mancanza di fiducia degli italiani nello Stato. E se proprio questa fiducia dovessimo sforzarci, tutti, di costruire, oltre le mitologie più varie e diverse, comprese quelle europeiste di questi giorni? Mitologie che confondono il diritto con la morale e addirittura – nel paese di Machiavelli! – la politica con la morale? Lo statalismo è l’altra faccia di tutti i progetti teleologico-costruttivisti, ovvero “politico-morali”, che hanno affollato le retoriche degli ultimi anni in Europa, come sottolinea Kenneth Minogue, un autore caro a Debenedetti e da lui assai citato in un altro libro (cfr. F. Debenedetti, *Il peccato del professor Monti. L’Europa, i tecnici e le identità politiche degli italiani*, Venezia, Marsilio, 2013). Questo progetto “politico-morale”, che è alla

base dello statalismo, non è forse anch'esso il grande nemico dello Stato inteso come forma moderna – certo storicamente determinata – dell'autonomia del politico?

Agostino Carrino

Schmittiana

Segnaliamo tre titoli che arricchiscono, tra molti altri, la sempre crescente bibliografia su Carl Schmitt, un autore che sembra costringere il giurista, il filosofo e lo studioso della politica, ma talvolta anche il teologo, a prese di posizione talvolta più emotive che razionali. Ve n'è ben donde, essendo Carl Schmitt uno scrittore deliberatamente calato non solo nel "suo" tempo, ma attore, sempre, fornito di un apparato concettuale fondamentalmente polemico, come sottolineava già, all'epoca del *Begriff des Politischen*, Ernst Jünger; appunto polemico proprio in senso bellico, tali essendo i concetti di Stato, Impero, *Bund*.

Il primo libro è quello di

Reinhard Mehring, *Kriegstechniker des Begriffs. Biographische Studien zu Carl Schmitt*, Tübingen, Mohr, 2014, pp. 195,

che intorno appunto a questa "dimensione bellica" della concettualizzazione schmittiana raccoglie una serie di saggi di natura biografica su Carl Schmitt.

Importante è comunque ciò che Mehring scrive nella Prefazione, cioè che di quel che dell'opera di Carl Schmitt ha ancora validità oggi deve essere formulato «in maniera nuova e diversa» (VII). Proprio questa impostazione separa oggi i semplici apologeti di Schmitt, che poco possono dare all'arricchimento del dibattito culturale, da quegli studiosi che, senza lasciarsi trascinare in ostilità preconcepite, sanno collocare storicamente Schmitt e al tempo stesso rielaborare ciò che di fruttuoso il suo pensiero racchiude.

Si tratta di un'operazione non facile, perché l'opera di Schmitt si lega intimamente anche con la sua biografia, la biografia di un uomo, come appare dalle pagine di Mehring, borghese, e come molti borghesi attento a costruire un'immagine di sé ben diversa da quella reale: «Schmitt tendeva a drammatizzare la fragilità di tutte le facciate di normalità borghese e metteva in scena la sua vita come stato di eccezione» (28). Mehring ci presenta alcune tappe di questa vita ricostruita nei suoi rapporti con altre figure della Germania da Weimar in poi: Jünger, Thoma, W. Jellinek, Kirchheimer, a seconda anche dei passaggi di Schmitt nelle varie università che lo videro docente.

Specificamente dedicato agli anni di Weimar è invece il volume, più articolato e ricco teoreticamente, di

Stefan Breuer, *Carl Schmitt im Kontext. Intellektuellenpolitik in der Weimarer Republik*, Berlin, Akademie Verlag, 2012, pp. 303,

che mette giustamente in rilievo il nesso intimo che nell'opera di Schmitt è evidente tra discorso logico e discorso mitologico, concettualità e simbolicità.

Partendo dagli anni di Monaco, importanti perché evidenziano aspetti profondi del personaggio "Schmitt", dal marcionismo all'interesse per l'astrologia e anzi per le dimensioni extra-razionali ed extra-logiche che svolgeranno poi un ruolo nel pensiero giuridico-politico del Nostro, Breuer analizza i principali scritti schmittiani degli anni Venti e primi Trenta in particolare nel loro rapporto con alcune figure centrali per il pensiero di Schmitt. Così, p. es., Sieyès è importante per la dittatura e il libro sul parlamentarismo, Weber per il concetto del politico. Sempre più determinante appare la contrapposizione tra parlamentarismo liberale, oligarchico e aristocratico, e moderna democrazia di massa, che Schmitt ascrive al regime fascista italiano (cfr. 72 ss.).

Breuer si intrattiene con cura sui rapporti di Schmitt con Weber e il capitolo dedicato a questa complessa relazione costituisce certamente la parte più rilevante del libro. Schmitt, com'è noto, ha più volte rivendicato di essere il vero discepolo di Weber, ma al tempo stesso non ha smesso di considerarlo come figura di un'epoca passata. Come che sia, Breuer non manca di segnalare tutte le differenze di impostazione e di pensiero che separano Schmitt da Weber (cfr. 93 ss.), così come lo avvicinano ad autori finora, da questo punto di vista, poco considerati, come Emil Lederer e Ferdinand Tönnies (cfr. 99).

Breuer si intrattiene poi sui rapporti di Schmitt con tre figure della scienza giuridica weimariana in parte anche suoi allievi, Otto Kirchheimer, Ernst Fraenkel e Franz Neumann, tutti e tre legati al movimento operaio. In effetti, I rapporti di Schmitt col mondo intellettuale di origine marxista, anche per la sua genesi nella filosofia di Hegel, sono noti. Schmitt è un teorico della democrazia e un critico dell'elemento liberale in quanto estraneo al politico, così, specificamente, per quanto riguarda lo Stato di diritto. Democrazia e parlamentarismo, del resto, non sono concetti interscambiabili, come ammetteva lo stesso Hans Kelsen. Alla empiria della rappresentanza liberale Schmitt contrappone una concezione metafisico-teologica della *rappresentazione*, che certo potrebbe anticipare la svolta schmittiana verso lo Stato totale a partire dallo scritto sul guardiano della costituzione, del 1930.

In definitiva, il libro di Breuer è un libro importante, che rappresenta una tappa significativa degli studi scientifici su Schmitt, iniziati a parti-

re dal lontano, ma sempre fondamentale saggio di Hasso Hofmann, *Legittimità contro legalità*.

Diversa è invece l'impostazione di un altro libro, questa volta di

Rüdiger Voigt, *Denken in Widersprüchen. Carl Schmitt wider den Zeitgeist*, Baden-Baden, Nomos, 2015, pp. 330.

Si tratta di una raccolta di saggi che espongono scritti e/o temi e argomenti classici del pensiero di Schmitt come appare nei suoi lavori o nella letteratura secondaria. Il titolo del libro, «pensare in contraddizioni», non si riferisce alle contraddizioni di Schmitt, quanto, piuttosto, al modo di pensare di Schmitt, per l'appunto in e tra contraddizioni che sono le varie epoche nelle quali e attraverso le quali egli visse, dal periodo guglielmino alla Repubblica federale. Voigt espone le posizioni del giurista di Plettenberg, passando in rassegna, nei vari saggi, i concetti "classici" del pensiero schmittiano, dalla dittatura alla legittimità, dal nomos della terra al concetto di politico, dalla costituzione alla rappresentanza.

Voigt è chiaramente un lettore "benevolo" di Schmitt, il che pregiudica forse in modo eccessivo un'esposizione del suo pensiero che appare in qualche misura priva di una pur necessaria considerazione critica. In un certo senso, Voigt si pone *con* Schmitt *contro* lo *Zeitgeist*.

Agostino Carrino

Weberiana

Dopo più di trent'anni l'edizione delle *Opere complete* di Max Weber (*Max Weber Gesamtausgabe*) si avvia alla sua conclusione. Rispetto ad altre raccolte, come quella degli scritti di Hugo Preuß, le difficoltà che questa impresa ha dovuto affrontare sono evidenti, non solo per quanto riguarda la sua articolazione in sezioni, ma anche perché la volontà di una edizione filologicamente critica ed accurata per un personaggio poliedrico quale Max Weber ha imposto tempi e fatiche differenti.

Diamo conto degli ultimi tre volumi pubblicati:

Max Weber, *Abriß der universalen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Mit- und Nachschriften 1919/20*, hrsg. von Wolfgang Schluchter in Zusammenarbeit mit Joachim Schröder, MWG III/6 (Vorlesungen und Vorlesungsnachschriften), Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 2011, pp. 664.

Il volume raccoglie le lezioni di Weber durante il semestre invernale 1919/20 a Monaco sulla storia sociale ed economica del mondo, del quale ci restano gli appunti già pubblicati nel 1923 e in vario modo integrati. In queste lezioni si manifesta innanzi tutto il passaggio di Weber dalla teo-

ria economica alla sociologia dell'economia, intesa come la scienza sociale che con la storia è in grado di offrire allo studioso gli elementi di comprensione necessari anche per l'agire economico. La ricerca dei presupposti storico-sociali della nascita del moderno capitalismo costituisce il filo rosso di queste lezioni, tese a comparare civiltà differenti per meglio comprendere il senso del capitalismo propriamente occidentale. Contro Brentano e Sombart il metodo comparativo deve anche servire a giustificare la tesi classica della sociologia weberiana sulla ascesi protestante quale momento di incubazione del capitalismo propriamente moderno in Occidente. Il volume contiene anche alcuni appunti presi da Carl Schmitt, uditore di Weber a Monaco in quel tempo.

Il secondo volume è:

Max Weber, *Wirtschaft und Gesellschaft. Soziologie*. Unvollendet 1919-1920, Hrsg. von Knut Borchardt, Edith Hanke und Wolfgang Schluchter, MWG I/23, Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 2013, pp. 845.

Il volume raccoglie la prima *Lieferung* del contributo rielaborato da Weber nel 1919-1920, poco prima della morte, per il *Grundriß der Sozialökonomie*. L'edizione si basa sulle bozze corrette in gran parte a mano da Weber. I primi due capitoli, «Concetti sociologici fondamentali» e «Categorie sociologiche fondamentali dell'economia», non hanno nei manoscritti del *Nachlass* nessuna versione preliminare. Il capitolo III su «I tipi di dominio» presenta una nuova versione rielaborata dei vecchi testi per il capitolo «Il dominio». Anche in altre parti la «Sociologia» trova in questa versione incompiuta delle rielaborazioni che solo in parte hanno corrispondenze nella versione stampata successivamente. In altri termini, se Weber non fosse prematuramente morto, *Economia e società* sarebbe stata pubblicata in una forma almeno parzialmente differente, anche se concettualmente non diversa dalle redazioni degli anni 1910-1914. Naturalmente, si tratta di speculazioni e gli studiosi di Weber conoscono gli accesi dibattiti sviluppati su cosa "effettivamente" è l'opera che oggi noi conosciamo e studiamo sotto il titolo «*Economia e società*», un libro in due parti, un progetto più articolato? I curatori dell'edizione in esame sono in effetti dell'idea che si tratti di un progetto in due parti, la prima risalente e pensata prima della guerra, la seconda dopo la guerra, nei due anni che Weber doveva ancora vivere.

Non avrebbe senso, in questa recensione, mettere in rilievo singoli aspetti dei contributi di Weber, per esempio i riferimenti che egli riprende dalla sua critica alla concezione di Stammler del rapporto tra sociologia e scienza giuridica, essendo dell'idea che l'efficacia di una norma risiede nella convinzione che il soggetto agente ha della validità della norma stessa (cfr. 148), il che significa che sociologia e giurisprudenza restano due scienze diverse, collegate però dal ponte rappresentato dalla *convinzione* dell'agente (e non di un soggetto qualunque, per esempio un dottrinario).

Nei «Concetti sociologici fondamentali» Weber scrive: «In Stammler non soltanto la validità empirica e quella normativa non vengono separate, ma per di più si misconosce il fatto che l'agire sociale non si orienta *soltanto* ad "ordinamenti"»(184-5).

Si tratta di accenni, che potrebbero essere arricchiti con riferimenti agli altri fondamentali capitoli della «Sociologia» di Weber. Vorremmo soltanto osservare che a questo punto sarebbe quanto mai necessaria una nuova edizione critica italiana di questa pur ancora controversa opera, a distanza ormai di più di mezzo secolo dalla edizione curata per i tipi di Comunità.

Il terzo volume che segnaliamo sono gli indici degli argomenti e dei nomi per gli altri tomi di *Economia e società*:

Max Weber, *Wirtschaft und Gesellschaft. Gesamtregister*, Bearbeitet von Edith Hanke und Christian Morlok, MWG I/25, Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 2015, pp. 477.

Agostino Carrino

CHRISTIAN BALDUS - HERBERT KRONKE, - UTE MAGER (Hrsgg.), *Heidelberger Thesen zu Recht und Gerechtigkeit*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2013, pp. 413.

Il volume raccoglie una serie di saggi di studiosi e professori della facoltà giuridica dell'Università di Heidelberg e di altri istituti, dedicati a giuristi che nella loro vita hanno avuto a che fare con Heidelberg. Si tratta di scritti che meritano di essere letti, ma che qui è impossibile recensire tutti nella loro singolarità. Ci limitiamo dunque ad accennare ad alcuni scritti più interessanti per il recensore per ragioni di studio: innanzi tutto, il saggio di B. Grzeszick sulla teoria dello Stato federale di Hugo Preuß e ciò per il fatto che la teoria preussiana si riferiva ad una situazione, quella del II Reich tedesco, che mostrava molte analogie con l'attuale situazione dell'Unione europea e il relativo dibattito, a partire, ovviamente, dal concetto di sovranità, che Preuß riteneva una sorta di "tela di ragno" nella quale si avvolgeva la dottrina del diritto pubblico tedesco alle prese con la statualità dei regni che avevano dato vita al Reich e con l'egemonia esercitata dalla Prussia di Bismarck e poi di Guglielmo II. Preuß si richiamava alla teoria di Gierke per spiegare il Reich come una struttura a più piani; volendo si potrebbe ricordare la teoria "multivello" assai nota nel diritto europeo, ma è significativo che il fondamento di legittimità dei vari livelli era per Preuß il popolo, mentre nella teoria sull'Unione europea quello che manca è proprio il popolo, se non come fantasma invocato, ma mai concretizzato o "rappresentato". Preuß era per l'autogoverno democratico, mentre l'Unione viene retta sempre più e unicamente dall'alto. Di avviso contrario è Grzeszick,

per il quale «il principio dei più livelli della teoria delle consociazioni di Preuß può adattarsi in linea di principio in tal misura anche alla comprensione e alla configurazione di processi di integrazione sovranazionali» (298-299).

Tra i molti altri contributi, che spaziano da Pufendorf a Windscheid a Walter Jellinek, ci limitiamo qui a ricordarne solo altri due, quello di W. Brugger sulla dottrina degli *status* di Georg Jellinek, e quelli di Hillenkamp e di Dannecker su Radbruch; tutto il volume è però meritevole di attenzione da parte degli studiosi.

Agostino Carrino

ULRICH EVERLING, *Die Europäische Union auf der Suche nach Form und Gestalt. Ausgewählte Aufsätze 2001-2011*, Baden-Baden, Nomos, 2012, pp. 455.

Il volume raccoglie gli scritti dal 2001 al 2011 di Ulrich Everling, già membro della Corte di giustizia e uno degli osservatori più attenti e partecipi del processo di integrazione europea sin dal 1960. In effetti, questo è il terzo di una serie di volumi, sempre pubblicati dalla Nomos, che negli anni passati hanno raccolto scritti di Everling dei precedenti decenni.

Everling è certamente un sostenitore dell'integrazione e i suoi scritti rappresentano quindi un punto di osservazione utile anche per quegli studiosi dell'Unione europea e del suo diritto meno 'Europafreundliche' di questo studioso. Non che nei saggi qui raccolti manchino gli spunti critici, ma la critica è esercitata, per così dire, sempre dall'interno, ovvero con uno sguardo attento al funzionamento degli organi dell'Unione, in particolare della Corte di giustizia. Non mancano tuttavia saggi di impianto più generalista o dedicati ad aspetti particolari, come la Carta europea dei diritti dell'uomo.

Nel saggio (2010) dedicato alla famosa sentenza della Corte costituzionale federale tedesca sul Trattato di Lisbona (125 ss.), che viene criticata sotto molti aspetti, Everling ne coglie giustamente l'aspetto «germanocentrico» e si chiede se, sulla scia di questa sentenza, non ci si trovi all'inizio di un processo di erosione dell'integrazione europea (143). A distanza di qualche anno la risposta mi sembra che debba essere positiva.

Agostino Carrino

per il quale «il principio dei più livelli della teoria delle consociazioni di Preuß può adattarsi in linea di principio in tal misura anche alla comprensione e alla configurazione di processi di integrazione sovranazionali» (298-299).

Tra i molti altri contributi, che spaziano da Pufendorf a Windscheid a Walter Jellinek, ci limitiamo qui a ricordarne solo altri due, quello di W. Brugger sulla dottrina degli *status* di Georg Jellinek, e quelli di Hillenkamp e di Dannecker su Radbruch; tutto il volume è però meritevole di attenzione da parte degli studiosi.

Agostino Carrino

ULRICH EVERLING, *Die Europäische Union auf der Suche nach Form und Gestalt. Ausgewählte Aufsätze 2001-2011*, Baden-Baden, Nomos, 2012, pp. 455.

Il volume raccoglie gli scritti dal 2001 al 2011 di Ulrich Everling, già membro della Corte di giustizia e uno degli osservatori più attenti e partecipi del processo di integrazione europea sin dal 1960. In effetti, questo è il terzo di una serie di volumi, sempre pubblicati dalla Nomos, che negli anni passati hanno raccolto scritti di Everling dei precedenti decenni.

Everling è certamente un sostenitore dell'integrazione e i suoi scritti rappresentano quindi un punto di osservazione utile anche per quegli studiosi dell'Unione europea e del suo diritto meno 'Europafreundliche' di questo studioso. Non che nei saggi qui raccolti manchino gli spunti critici, ma la critica è esercitata, per così dire, sempre dall'interno, ovvero con uno sguardo attento al funzionamento degli organi dell'Unione, in particolare della Corte di giustizia. Non mancano tuttavia saggi di impianto più generalista o dedicati ad aspetti particolari, come la Carta europea dei diritti dell'uomo.

Nel saggio (2010) dedicato alla famosa sentenza della Corte costituzionale federale tedesca sul Trattato di Lisbona (125 ss.), che viene criticata sotto molti aspetti, Everling ne coglie giustamente l'aspetto «germanocentrico» e si chiede se, sulla scia di questa sentenza, non ci si trovi all'inizio di un processo di erosione dell'integrazione europea (143). A distanza di qualche anno la risposta mi sembra che debba essere positiva.

Agostino Carrino

INGVILL HELLAND - SÖREN KOCH (Hrsg.), *Nordic and Germanic Legal Methods. Contributions to a Dialogue Between Different Legal Cultures, with a Main Focus on Norway and Germany*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2014, pp. 461.

Molto interessante questa raccolta di saggi dedicati alla comparazione tra la metodologia giuridica dei sistemi "germanici" (Germania, Austria, Svizzera) e quelli "nordici" (Danimarca, Finlandia, Svezia, Norvegia). La divisione tra *common law* e *civil law* sembra infatti non esaurire le possibili distinzioni tra i grandi sistemi, dove i concetti giuridici impiegati, anche quando in apparenza omologhi, rinviano però pur sempre ad un ambiente o contesto che influisce sulla prassi e sugli esiti di applicazione in base alla metodologia impiegata. Ora, anche quando i metodi appaiono gli stessi, i contesti culturali portano spesso alla necessità di impiegare metodologie diverse pur quando lo scopo è lo stesso: giustizia, equità, Stato di diritto, ecc.

Il fulcro dell'analisi è dedicato alla comparazione tra Germania e Norvegia e qui appaiono differenze rilevanti, per esempio per quanto riguarda il significato dei precedenti, i lavori preparatori delle leggi, ma anche il diverso ruolo che la legge svolge nell'uno e nell'altro sistema, essendo in Germania il fulcro esattamente la legge in quanto tale, in Norvegia un complesso di fattori (dai lavori preparatori in poi) che influenzano variamente il modo in cui essa viene poi di fatto applicata. La legislazione appare così più importante in Germania che in Norvegia e alcuni autori analizzano anche le ragioni storiche di queste differenze. Scrivono Helland e Koch (289): «although the Norwegian system has remained firmly legislation-based, the dominant position of the judiciary in the Norwegian legal debate, in combination with the relative independence of judges from the central state power and the need to adapt the legislation to suit local conditions, has served to limit the role of legislation in legal argumentation. This tendency has been further supported by the structure of the court hierarchy and the publication of supreme court judgements which offered an alternative approach to the realisation of legal certainty and predicability» (289).

Anche il ruolo della scienza giuridica è stato diverso nei due sistemi e su questo si soffermano alcuni contributi. In definitiva, forse non è un caso che la Norvegia non faccia parte dell'Unione europea, ma la lezione da trarsi è che il processo di integrazione europea, anche sulla base dei fatti e delle considerazioni svolte in questo libro, avrebbe dovuto essere più attento alla realtà effettuale e alle diversità tra i popoli, rispetto alle quali troppo spesso il discorso eurofilo sembra calarsi dall'alto indifferente alla storia. Un libro che aiuta a meditare su molte questioni di diritto e di politica europea.

Agostino Carrino

WALTER LEISNER, *Tradition und Verfassungsrecht zwischen Fortschrittshemmung und Übergangskraft. Vergangenheit als Zukunft?*, Berlin, Duncker & Humblot, 2013, pp. 148.

W. Leisner, noto giurista e dottrinario dello Stato tedesco, affronta in questo saggio il tema del ruolo che il concetto di 'tradizione' svolge (e/o può svolgere) nel diritto pubblico e costituzionale in specie. Ruolo che a chi scrive pare debole, nella misura in cui il diritto moderno, istituzione sempre più artificiale e priva di fondamenti, non sembra avere con la tradizione un legame particolare, ma che Leisner ritiene poter essere in qualche modo rintracciato in vari istituti, istituzioni, forme e figure del diritto pubblico, dove esso opera, semmai in forma latente, con la sua specifica "forza di convinzione".

Il lavoro di Leisner soffre tuttavia di una certa frammentarietà argomentativa, che non trova una sintesi teorica sufficientemente elaborata e sembra, sotto molti punti di vista, dover ricondurre il concetto studiato ad una tradizione unicamente religiosa e specificamente cristiana, tesi tanto più problematica in una società che si allontana sempre più da ogni prospettiva autenticamente religiosa in senso, per l'appunto, tradizionale.

Angelo Di Giovanni

FRANÇOIS-XAVIER LICARI, *Le droit talmudique*, Paris, Dalloz, 2015, pp. 193.

Dans la très bonne collection « Connaissance du droit » des éditions Dalloz paraît un *Droit talmudique* présenté par F. X. Licari, maître de conférences de droit privé à l'Université de Lorraine (Nancy) et membre de l'Institut François Génys (laboratoire de recherche en droit privé et en histoire du droit de cette université). Il faut saluer cet événement, car c'en est un, qui met enfin à la disposition d'un public lisant le français une présentation du droit talmudique (que l'on peut aussi appeler avec diverses nuances droit hébraïque ou rabbinique) par un auteur qui possède une double formation de haut niveau à la fois de juriste universitaire et d'érudit dans la tradition juive talmudique. Il s'agit d'un profil qui se rencontre en Israël ou aux Etats-Unis mais guère en Europe.

L'ouvrage, de petite taille mais très dense, est un essai sur un système de droit qui est un des plus vieux au monde, qui n'a cessé de se développer sans aucune rupture sur plus de deux millénaires et qui continue à le faire aujourd'hui encore. Il s'agit d'un phénomène paradoxal puisque non dépendant de l'existence d'un Etat mais attaché à la vie d'un peuple qui est défini à l'origine par sa foi. Or le trait principal de cette foi est précisément la fidélité à une Loi, telle qu'elle est posée dans le texte biblique du Pentateuque, ce qu'on appelle la *Torah* écrite et dans les immenses recueils des deux Talmuds, celui de Babylone et celui de Jérusalem, constituant

la *Torah* orale. Ce sont là les bases du droit talmudique qui va évoluer le long des siècles avec le travail des commentateurs, des codificateurs (et tout particulièrement l'extraordinaire codification du droit par Maïmonide au XIII^{ème} siècle), des décisionnaires qui dans des milliers et des milliers de *responsa* prennent position et disent le droit en fonction des problèmes anciens et nouveaux qui leur sont posés par des interlocuteurs qui se trouvent dans tous les endroits, en Orient et en Occident, où se trouvent les populations juives.

Ce droit a connu une crise majeure lorsque, en Europe d'abord puis dans les autres Etats dans le monde, les juifs furent émancipés à partir du XIX^{ème} siècle. Reconnus comme citoyens égaux aux autres, ils perdirent l'autonomie juridique qui leur était accordée jusque là et la possibilité d'être régis par un droit qui leur était propre dans tous les aspects de la vie religieuse, civile et commerciale. Le droit hébraïque a semblé alors se recroqueviller sur sa seule dimension religieuse. On peut penser que cette crise est aujourd'hui dépassée pour de multiples raisons. Certaines questions de droit personnel, mariage, divorce, conversion, on continué à être soumis volontairement à des tribunaux rabbiniques par les personnes pour qui la conformité au droit juif importe. Ce domaine du droit a donc continué à être appliqué et à évoluer. Il y a aussi les questions de droit médical et de bio-éthique qui ont connu au XX^{ème} siècle un développement inouï : qu'est-ce qu'un Juif religieux, soucieux d'agir en conformité avec sa foi, a le droit de faire en matière d'avortement, d'insémination artificielle, de conception *in vitro*, de traitement contre la stérilité, de patients en fin de vie, de don d'organe etc, toutes questions qui ont fait l'objet de décisions rabbiniques et de multiple controverses. En outre, dans le domaine du droit commercial, si le droit de l'Etat dans lequel se trouve le juif prévaut, et ceci souvent du fait du droit talmudique lui même (*dina demalkhuta dina*, la loi du royaume est la loi), rien n'empêche les particuliers d'aller en arbitrage devant un tribunal rabbinique appliquant ce droit talmudique. Il y a enfin une dimension propre au judaïsme qui conçoit l'étude de la Loi non seulement comme l'apprentissage d'un droit mais comme la dimension spirituelle la plus importante pour un juif dans sa relation avec le Divin et qui ne peut donc jamais disparaître. L'étude doit continuer que les questions soient actuelles ou qu'elles relèvent de conditions aujourd'hui dépassées.

F. X. Licari avertit, bien évidemment, que son ouvrage ne peut pas traiter de toutes les questions de droit talmudique, mais sur un grand nombre de sujets (quelles sont les sources du droit, quelles sont les autorités qui appliquent et font évoluer le droit, comment fonctionnent les tribunaux, quelles sont les grandes divisions à l'intérieur de ce droit (droit religieux, droit monétaire) et avec quelles conséquences, comment s'organisent les relations entre le droit talmudique et les ordres juridiques étatiques au sein desquels il se trouve etc), il nous offre la meilleure introduction existante à l'heure actuelle en dehors de la sphère linguistique

hébraïque ou anglaise. Toute personne qui considère que l'étude historique et comparative du droit conduit à un enrichissement de la pensée juridique en général, lira avec profit le *Droit talmudique* de F.X. Licari.

Charles Leben

SEBASTIAN LIEBOLD, *Kollaboration des Geistes. Deutsche und französische Rechtsintellektuelle 1933-1940*, Berlin, Duncker & Humblot, 2012, pp. 352.

Un libro interessante che ricostruisce i rapporti tra gli intellettuali di destra francesi e quelli tedeschi negli anni che vanno dall'avvento al potere di Hitler alla sconfitta della Francia nel 1940. La collaborazione, per così dire, inizia in effetti prima del 1940 e l'autore ricostruisce, attraverso le biografie e le opere in particolare di alcuni personaggi di quel tempo, la crescente fascinazione esercitata dal movimento nazionalsocialista sulle menti di molti intellettuali francesi orientati a destra, in parte orfani dell'*Action Française* di Charles Maurras: i cosiddetti autori "non conformisti". Gli scrittori discussi in questo libro non sono oggi molto noti, ma tra questi certamente conserva ancora una sua fama il politologo Bertrand de Jouvenel. In complesso, il libro offre un contributo alla ricostruzione di un decennio, gli anni Trenta in Europa, assai più ricco di fermenti, anche contraddittori, di quanto non si pensi.

Angelo Di Giovanni

CARLO RICOTTI (a cura di), *La Carta del Carnaro. Dannunziana massonica autonomista*, Roma, Fefè Editore, 2015, pp. 143.

È da dubitare che i redattori della nuova Costituzione italiana – quella che andrà a referendum nell'ottobre 2016 – abbiano dato uno sguardo, prima di buttar giù le nuove norme, ad una Costituzione repubblicana, che però non è quella del 1948 e nemmeno quella della Repubblica romana del 1849, bensì la Carta del Carnaro, ovvero la costituzione redatta nel 1920 da Alceste De Ambris per lo Stato Libero di Fiume.

Impregnata com'è, tra l'altro, di spirito "combattentistico", ovvero dannunziano, certo non è una Costituzione adattabile ai bisogni dell'Italia contemporanea; essa è tuttavia istruttiva per quanto riguarda alcune idealità della nazione italiana che, allorché si pone mano ad una Costituzione, andrebbero sempre tenute presenti, essendo la Carta fondamentale, come diciamo altrove, lo *spazio simbolico comune* di una collettività. Bene ha fatto quindi Carlo Ricotti, noto studioso di Storia delle istituzioni politiche, a ristampare il testo della Costituzione dannunziana, alla quale si associa

una storia non a tutti nota relativa ad Hans Kelsen e raccontata da Rudolf Métall nella sua biografia del giurista viennese.

Avendo lavorato alla redazione della Costituzione austriaca del 1920, in quel tempo o poco dopo, racconta Métall – purtroppo non si capisce esattamente quando e sarebbe interessante saperlo –, «a Kelsen venne addirittura “commissionata” una Costituzione: un bel giorno un rappresentante della (allora) Libera Città di Fiume apparve a sorpresa dinanzi a Kelsen e gli chiese “una costituzione”. Kelsen, poco prima definito scherzosamente da un amico “facitore di costituzioni”, pensò da principio che si trattasse di uno scherzo del suo amico e ridendo chiese al suo interlocutore se desiderasse avere una costituzione “su misura o confezionata”. Dopo poco Kelsen capì che il postulante parlava sul serio e gli vennero date le necessarie informazioni politiche e tecniche che avrebbero dovuto permettergli di elaborare un abbozzo di Costituzione per la Città Libera di Fiume» (R.A. Métall, *Hans Kelsen. Leben und Werk*, Wien, Deuticke, 1969, 47).

Purtroppo, di questo abbozzo di Costituzione non c'è rimasto nulla, perché probabilmente si inabissò, all'inizio della guerra, nell'Atlantico con la nave che trasportava altre carte che Kelsen aveva spedito negli Stati Uniti prima di trasferirvisi definitivamente. Abbiamo però la Carta di De Ambris, una Carta, ci ricorda Ricotti, «dannunziana massonica autonomista», sulla quale si dilunga nel suo ricco e colto saggio introduttivo, collocandola «fra Schmitt e Kelsen» (49). In effetti, la Carta del Carnaro, che ovviamente è improntata in buona parte alla figura del Comandante, ovvero di d'Annunzio, risente di tendenze verso il capo carismatico, che in quegli anni, affollavano i pensieri di giuristi e politici (non solo Schmitt ma anche, per esempio, Max Weber). Essa è però anche improntata ad una forte concezione autonomistica, nel solco della più antica tradizione municipalista italiana («base di ogni altra istituzione politica»), e ad una esaltazione del valore sociale del lavoro e della «funzione sociale» della proprietà, principio inserito poi nella Costituzione del 1948. La Costituzione fiumana, ci ricorda Ricotti, «segna dunque il recupero della tradizione storica del municipalismo italiano attraverso la mediazione delle istanze decentratrici del sindacalismo rivoluzionario italiano» (19).

V'è però anche un altro aspetto che non può anch'esso non richiamare le posizioni dottrinarie di Kelsen, che di lì a qualche anno, nella famosa controversia su chi deve essere il “guardiano della costituzione”, avrebbero trovato il loro più forte oppositore in Carl Schmitt. Nella Carta del Carnaro, infatti, appare la figura di un giudice posto al vertice della gerarchia giurisdizionale e a tutela della Costituzione, il giudice che nel testo viene definito la “Corte della Ragione”, quasi a dare il senso razionalistico e libertario della Costituzione stessa, intesa come espressione di una ragione profondamente laica che, *inter alia*, si propone di accogliere tutte le fedi e naturalmente anche la fede di chi non ha bisogno di altari e di preghiere. Certo, la “ragione” non è la “ragionevolezza” del nostro attuale giudi-

ce delle leggi, ma non sarebbe eretico che anche i nostri attuali giudici (per non parlare dei politici) pensassero talvolta, quando discorrono di leggi e anche di Costituzione, a dimensioni più profonde dello spirito e della storia che sono o dovrebbero essere a base delle norme fondamentali di una nazione, come nel caso, appunto, della costituzione di D'Annunzio.

Si tratta di un testo chiaramente impregnato di spirito massonico, come ci ricorda il Curatore (diverse pagine sono dedicate al tema dei rapporti con Palazzo Giustiniani), non è però solo la Massoneria che dà il tono a questa Costituzione, ma poi anche il futurismo, il combattentismo, l'ideale partecipativo, il tutto con una vena profonda di libertarismo non dimentica, insieme con l'aspirazione alla ricchezza comune, di quella alla «potenza comune». Ricotti definisce la Carta del Carnaro come il progetto «di una repubblica sociale federativa, fondata sulle libere associazioni di produttori e sulla piena autonomia costituzionale dei comuni, con uno spiccato carattere antiparlamentare»(23).

Una (ri)lettura istruttiva, dunque, in un momento in cui la crisi delle istituzioni impone a tutti, non ai soli addetti ai lavori, l'imperativo morale e politico di ripensare e conoscere più a fondo e senza pregiudizi la storia dell'Italia.

Agostino Carrino